



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Al Consiglio nazionale dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro

prot. 37/0001895

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicabilità della presunzione ex art. 69 bis, D.Lgs. n. 276/2003 agli incaricati alla vendita presso il domicilio (c.d. venditori porta a porta).

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disciplina normativa sulla vendita diretta a domicilio, svolta senza vincolo di subordinazione, *ex lege* n. 173/2005, ai fini dell'applicabilità o meno della presunzione di cui all'art. 69 bis, D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dalla L. n. 92/2012.

In particolare l'istante chiede, per quanto di competenza di questo Ministero, se le prestazioni rese da questa tipologia di lavoratori possano o meno essere ricomprese nella più ampia categoria delle “*altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo*” assoggettabili alle previsioni contenute nell'art. 69 bis sopra citato.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato occorre, preliminarmente, evidenziare l'ambito di applicazione della disciplina dettata dalla L. n. 173/2005 che, all'art. 1, comma 1, considera la c.d. **vendita diretta a domicilio** come:

*“a) la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;*

*b) incaricato alla vendita diretta a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;*

*c) impresa o imprese, l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a)”).*

Per quanto concerne la prestazione, ai sensi della L. n. 173/2005, la stessa **può essere svolta senza vincolo di subordinazione** e, in tal caso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della medesima Legge, l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio si considera **“di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5000 euro”**.

Ciò premesso, così come in parte chiarito con circ. n. 7/2013 di questo Ministero, va evidenziata la “specialità” della L. n. 173/2005 la quale, ai fini dello svolgimento della attività in questione, introduce numerose condizioni (obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 114/1998, possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo Decreto).

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata L. n. 173/2005 **“l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese”**; in tal caso, peraltro, l'incarico va provato per iscritto con indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 4 della L. n. 173/2005.

Realizzandosi tutte le condizioni di Legge, pertanto, si ritiene che l'attività in questione, per i soggetti in possesso di posizione fiscale ai fini IVA, non sia interessata dal regime presuntivo dell'art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003.

Viceversa, qualora l'attività venga svolta in assenza di una o più condizioni previste dalla stessa L. n. 173/2005 e quindi non si configuri una vera e propria **“vendita diretta a domicilio”**, potrà trovare applicazione l'art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 (v. circ. n. 32/2012) fermo restando che, in presenza degli usuali indici di subordinazione, il rapporto potrà essere **“direttamente”** ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. circ. n. 7/2013).

*Per delega*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(f.to Paolo Pennesi)

**DP**

**ADB**